

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.p.A.
(AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE L.R N.42/2013)

– AVVISO PUBBLICO –

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PROMUOVERE ED ATTUARE CON L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE TERRITORIALE, EX DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 30/07/2021.

SOMMARIO

<u>PREMESSE</u>	<u>2</u>
<u>Art. 1 - (Soggetti PROPONENTI)</u>	<u>8</u>
<u>Art. 2 - (Aree tematiche ammissibili)</u>	<u>9</u>
<u>Art. 3 - (Requisiti di ammissibilità dei progetti)</u>	<u>10</u>
<u>Art. 4 (Capo II - Interventi imprenditoriali ammissibili) – ART.19 D.D. MISE 30/07/2021</u>	<u>11</u>
<u>Art. 5 - (Progetti di investimento – CAPO II Interventi Imprenditoriali – Art. 19 D.D. MISE30/07/2021)</u>	<u>11</u>
<u>Art. 6 - (Progetti di avviamento– CAPO II Interventi Imprenditoriali – Art. 20 D.D. MISE 30/07/2021)</u>	<u>16</u>
<u>Art. 7 - (Progetti di innovazione – CAPO II Interventi Imprenditoriali – Art. 21 D.D. MISE 30/07/2021)</u>	<u>17</u>
<u>Art. 8 (Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria) – ART. 22 D.D. MISE 30/07/2021</u>	<u>18</u>
<u>Art. 9 (Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli) – ART. 23 D.D. MISE 30/07/2021</u>	<u>22</u>
<u>Art. 10 (Progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura) - ART. 24 D.D. MISE 30/07/2021</u>	<u>24</u>
<u>Art. 11 (Capo III interventi pubblici) – ART.25 D.D. MISE 30/07/2021</u>	<u>26</u>
<u>Art - 12 (Progetti infrastrutturali pubblici ammissibili – CAPO III ART. 26 D.D. 30/07/2021)</u>	<u>26</u>
<u>Art. 13 - (Ammontare massimo del contributo erogabile ed intensità di aiuto)</u>	<u>27</u>
<u>Art. 14 - (Procedura di accesso e modalità e termini di presentazione delle domande)</u>	<u>29</u>
<u>Art. 15 - (Criteri di valutazione delle proposte progettuali)</u>	<u>30</u>
<u>Art. 16 – (Valutazione delle proposte)</u>	<u>32</u>
<u>Art- 17 -(Protezione dei dati personali)</u>	<u>33</u>

Sede Amministrativa Via S.Sperato, 117 89133 Reggio Calabria - P.I. 02023770809 -
 TeleFax:0965/324156 PEC pattoterritorialedellostrettospa@pec.it
 E-mail: pattodellostretto@gmail.com Home page: www.pattodellostretto.it

PREMESSO CHE:

- il soggetto gestore e responsabile del Patto è il Patto Territoriale dello Stretto SpA, promuove lo sviluppo integrato dell'area individuata, accedendo a risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ai sensi dell'art. 22, comma e), della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come integrata dalla Legge 15.5.1997 n. 127, e ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 5.6.1996, della delibera CIPE 25 febbraio 1994, della Legge 341/95, della Legge 28.12.1996 n. 662 e della delibera CIPE 21.3.1997;
- ai sensi della legge regionale 2 agosto 2013, n. 42 "Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo Locale" il Patto Territoriale dello Stretto SpA è riconosciuto, qualificato ed autorizzato ad operare come "Agenzia di Sviluppo Locale" che, ai sensi dell'art. 3, c. 2 e 3, dell'art. 4 e dell'art. 5, *"hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, di qualificare le competenze e le risorse umane e di accrescere la competitività e l'attrattività dei territori di riferimento valorizzando i sistemi produttivi locali, in piena sinergia con gli strumenti della programmazione regionale e della pianificazione territoriale."*, nella qualità *"di soggetti rappresentativi dell'ambito territoriale di riferimento e delle comunità economiche e sociali interessate e coinvolte nello sviluppo dei sistemi produttivi locali"* svolgendo :
 - attività di coordinamento, animazione e concertazione territoriale tra gli attori pubblici e imprenditoriali dell'area di competenza;
 - definizione obiettivi programmatici per lo sviluppo integrato dell'area della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 - promozione e/o selezione di progetti/interventi pubblici e/o privati di interesse di area e coerenti con gli obiettivi del patto;
 - il controllo, il monitoraggio e tutta l'attività burocratica riguardante le fasi procedurali attuative degli interventi, dall'assegnazione delle agevolazioni fino alla rendicontazione e erogazione del saldo finale dei contributi.

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

- il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., con il quale, ha approvato i “*Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese*”, che individua, altresì, i Patti Territoriali quali soggetti gestori degli interventi, gli indicatori di valutazione per ciascuno dei criteri previsti per la selezione dei progetti pilota, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità e gli ulteriori elementi utili per l’attuazione dell’intervento agevolativo, anche con riferimento alle modalità di preselezione, da parte dei soggetti responsabili, dei singoli interventi che costituiscono il progetto pilota e alla definizione dei relativi costi ammissibili e agevolazioni concedibili;
- con successivo Decreto Direttoriale del MISE del 30.07.2021, è stato pubblicato il Bando per la realizzazione di Progetti Pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale;
- l’ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni progetto pilota sarà pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivi delle spese di funzionamento per il Soggetto Responsabile, nei limiti del 5 (cinque) per cento dell’importo massimo erogato; di conseguenza le risorse complessive quindi potenzialmente utilizzabili per la realizzazione degli interventi progettuali, pubblici e privati, ammontano, al netto delle spese del Soggetto responsabile a circa euro 9.500.000,00;
- ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso del MISE sono ammissibili i *progetti pilota* volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di *servizi innovativi a supporto delle imprese*. In particolare, ogni *progetto pilota* deve essere costituito da interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti e riguardare una, o al massimo due, delle seguenti tematiche:
 - a) **Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata:** sviluppo e consolidamento di *PMI* già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l’innovazione di processo e di organizzazione ovvero l’offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese;
 - b) **Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile:** valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT (es droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa;

- c) **Transizione ecologica:** trasformazione tecnologica dei prodotti e dei processi finalizzata all'aumento della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai progetti aventi ad oggetto la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, il miglioramento dell'efficienza energetica, la riorganizzazione dei processi produttivi in un'ottica di economia circolare (eco-design, utilizzo di materia prima seconda, recupero dei rifiuti, recupero e risparmio idrico), la riduzione dell'utilizzo della plastica e/o la sua sostituzione con materiali alternativi;
- d) **Autoimprenditorialità:** creazione di imprese anche da parte delle donne e dei giovani inattivi, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata;
- e) **Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne:** progetti di investimento inerenti alla riqualificazione territoriale dell'area di riferimento del *Patto territoriale*;

Con D.M. del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze ha approvato i “*Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese*”. Il Decreto individua, altresì, i Patt Territoriali quali soggetti gestori degli interventi, gli indicatori di valutazione per ciascuno dei criteri previsti per la selezione dei progetti pilota, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità e gli ulteriori elementi utili per l'attuazione dell'intervento agevolato, anche con riferimento alle modalità di preselezione, da parte dei soggetti responsabili, dei singoli interventi che costituiscono il progetto pilota e alla definizione dei relativi costi ammissibili e agevolazioni concedibili. Con successivo Decreto Direttoriale del MISE del 30.07.2021, è stato pubblicato il Bando per la realizzazione di Progetti Pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale.

L'ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni progetto pilota sarà pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivi delle spese di funzionamento per il Soggetto Responsabile, nei limiti del 5 (cinque) per cento dell'importo massimo erogato.

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

- Le risorse complessive quindi potenzialmente utilizzabili per la realizzazione degli interventi progettuali ammontano, al netto delle spese del Soggetto responsabile a circa euro 9.500.000,00;
- a partire dalla pubblicazione del Decreto Crescita ed a più riprese con comunicazioni, incontri, riunioni collegiali o singole, nonché con PEC ai singoli soci pubblici o agli Enti che hanno deliberato il Protocollo di Intesa, è stata assicurata una puntuale informazione sulla opportunità offerta dal “PROGETTO PILOTA”;
- nella ampia fase temporale che ha preceduto la pubblicazione del presente Avviso per i comuni è stata loro fornita come bozza la scheda per operazioni infrastrutturali della Circolare Ministeriale per operazioni infrastrutturali dei Patti Territoriali e per le organizzazioni ed associazioni di categoria una manifestazione di interesse con allegato formulario per lo sviluppo dei progetti imprenditoriali, per acquisire un insieme di ipotesi progettuali necessarie ad orientare un contesto di intervento prossimo alle tematiche del citato Avviso e per consentire l’aggregazione funzionale delle idee progettuali alle tematiche stesse da collocare all’interno di una idea di sviluppo dell’area territoriale di riferimento quale successiva piattaforma del Piano di sviluppo;
- le risultanze della predetta manifestazione hanno consentito di tracciare un orientamento di massima, confermato dalle delibere degli organi statutari, verso le due seguenti aree tematiche:
 - a) **Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell’area interessata:** sviluppo e consolidamento di *PMI* già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l’innovazione di processo e di organizzazione ovvero l’offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese;
 - b) **Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile:** valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell’accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT (es. droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa; tali orientamenti, tuttavia, devono essere consolidati all’interno di un quadro programmatico coerente con la costruzione del Piano di Sviluppo e, in ragione di ciò e della regolamentazione definita dall’Avviso del MISE, risulta

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

necessario verificare e consolidare da un lato l'effettiva determinazione a partecipare da parte dei soggetti, pubblici e privati, e dall'altro acquisire ulteriori elementi progettuali da parte di soggetti nuovi;

- tale necessità è rafforzata dalla opportunità per la società del Patto Territoriale dello Stretto di promuovere e attivare un modello operativo di cooperazione concertata tra pubblico e pubblico e/o tra pubblico e privato finalizzato alla realizzazione di un insieme di interventi e progetti di investimento, di avviamento e di innovazione di interesse di area vasta coincidente con l'area metropolitana;
- ciò consentirà alla stessa società di promuovere ed attivare un modello operativo di cooperazione concertata tra pubblico e privato e/o tra pubblico e pubblico finalizzato alla realizzazione di un insieme di interventi e progetti di investimento, di sviluppo territoriale, economico e sociale e di innovazione distribuito sull'area metropolitana i cui obiettivi potranno essere perseguiti attraverso l'utilizzo, combinato o distinto, dei bandi e/o misure europee, statali, regionali o locali come i fondi riservati ai Patti Territoriali, del PNRR, della programmazione comunitaria Europa EU 2021/2027 e/o altre linee finanziarie statali, regionali o del sistema bancario locale;
- il Patto Territoriale dello Stretto intende, per tali fini, partecipare al bando di cui al citato Decreto Direttoriale MISE del 30.07.2021 per la presentazione di un progetto pilota. A tal fine, ritiene opportuno indire una procedura che coinvolga, in modo trasparente, i soggetti pubblici soci o che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa, nonché le PMI, per la selezione delle proposte infrastrutturali e imprenditoriali inerenti lo sviluppo integrato dell'area territoriale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO CHE:

- la Società Patto Territoriale dello Stretto – già Soggetto Responsabile del Patto Territoriale dell'area dello Stretto - possiede tutti requisiti previsti dal bando emanato dal MISE per l'assegnazione di risorse da destinare allo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, in quanto ha dimostrato solida e certificata capacità organizzativa, gestionale e operativa di carattere continuativo ed efficienza gestionale nell'ambito della attuazione dello strumento dei Patti Territoriali;
- ogni Patto Territoriale/Soggetto Responsabile può presentare un solo progetto pilota costituito da singoli interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti sulla base di tematiche predefinite;

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

- il progetto pilota dovrà essere accompagnato da uno studio di fattibilità tecnico/economico finalizzato ad illustrare i contenuti tecnici della proposta, l'analisi costi-benefici sulla fattibilità economico-finanziaria e corredato da previsioni economico finanziarie fino al termine dell'attività;
- gli interventi imprenditoriali e/o pubblici che costituiscono il progetto pilota devono essere selezionati dai Soggetti Responsabili sulla base di una procedura trasparente e aperta e sono ammissibili secondo quanto stabilito, rispettivamente, al Capo II e al Capo III del Decreto Direttoriale del MISE del 30.07.2021;
- in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 30 novembre 2020, il richiamato Decreto del MISE del 30.07.2021, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell'ambito dei Patti territoriali;
- il Decreto definisce, altresì, il soggetto gestore dell'intervento, gli indicatori di valutazione per ciascuno dei criteri di valutazione previsti per la selezione dei progetti pilota, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità e gli ulteriori elementi utili per l'attuazione dell'intervento agevolativo, anche con riferimento alle modalità di preselezione, da parte dei soggetti responsabili, dei singoli interventi che costituiscono il progetto pilota e alla definizione dei relativi costi ammissibili e agevolazioni concedibili.

VISTO

- il Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, ha approvato i *“Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese”*;
- il Decreto Direttoriale MISE del 30.07.2021, pubblicato in G.U. il 28.09.2021, che contiene il Bando per la realizzazione di Progetti Pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale;
- che il Patto Territoriale dello Stretto intende adottare il presente Avviso Pubblico volto ad attivare un percorso di coinvolgimento di tutti gli enti pubblici e privati operanti nell'area del patto, al fine

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

di selezionare i soggetti con maggiori capacità progettuali e di assumere le strategie preliminari, raccolte a seguito del presente avviso, come indicazioni per la scrittura del progetto preliminare ex Decreto Direttoriale MISE del 30.07.2021;

- che l'obiettivo strategico del percorso, che si avvia con questo Avviso, è la selezione, implementazione e la successiva attuazione di strategie di rigenerazione sostenibile delle aree del Patto Territoriale dello Stretto, facendo leva sugli obiettivi suddetti.

Art. 1 - (SOGETTI PROPONENTI)

1. Possono presentare la domanda di inserimento nel Progetto Pilota, per la realizzazione di interventi imprenditoriali, le PMI (le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, nonché dall'allegato I del Regolamento GBER, del Regolamento ABER e del Regolamento FIBER) che, alla data di presentazione della stessa domanda:
 - a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
 - b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - c) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi;
 - d) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - e) non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

g) non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del *Regolamento GBER*, all'articolo 2, punto 14 del *Regolamento ABER* e all'articolo 3, punto 5 del *Regolamento FIBER*;

h) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 14 del *Regolamento GBER*, non hanno effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni e si impegnano a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto della domanda di agevolazione.

2. Possono presentare la domanda di inserimento nel Progetto Pilota, per la realizzazione di interventi pubblici, gli enti locali e le loro unioni, consorzi e associazioni (ex art. 2 TUEL) che, alla data di presentazione della stessa domanda:

a) siano soci del Patto Territoriale dello Stretto S.P.A. o che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa ;

b) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 56 del *Regolamento GBER*, non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del *Regolamento GBER*.

ART.2 - (AREE TEMATICHE AMMISSIBILI)

1. Sono ammissibili gli interventi progettuali imprenditoriali e/o pubblici tra loro coerenti e che afferiscono ad una delle seguenti tematiche, ad una delle seguenti tematiche mutate dall' art.6 del Decreto Direttoriale MISE del 30 luglio 2021:

a) **Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata:** sviluppo e consolidamento di *PMI* già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione ovvero

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

l'offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese;

- b) **Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile:** valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT (es. droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa;

ART. 3 - (REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI)

1. Le proposte progettuali presentate devono avere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) siano soci del Patto Territoriale dello Stretto S.P.A. o che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa;
- b) prevedere, per quanto riguarda gli interventi pubblici, un livello di progettazione pari al "progetto di fattibilità tecnica ed economica", così come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, un livello di progettazione assimilabile al precedente;
- c) essere ultimati entro un tempo massimo di 60 (sessanta) mesi per quanto riguarda gli interventi pubblici ed entro 48 (quarantotto) mesi per gli interventi imprenditoriali dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende, per quanto riguarda gli interventi pubblici, la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

ART.4 CAPO II INTERVENTI IMPRENDITORIALI AMMISSIBILI - (Art. 19 D.D MISE 30/07/2021)-

Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la realizzazione dei seguenti progetti:

- a) progetti di investimento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19;
- b) progetti di avviamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 20;
- c) progetti di innovazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 21;
- d) progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22;
- e) progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, secondo le disposizioni di cui all'articolo 23;
- f) progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

1. In funzione dell'ambito tematico del *progetto pilota*, prescelto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ciascun *soggetto responsabile* individua una o più disposizioni del presente Capo applicabili alla specifica procedura di selezione.

2. In alternativa alle forme di agevolazione previste agli articoli 19, 20 e 21, ferme restando le ulteriori disposizioni previste nei medesimi articoli laddove compatibili con il *Regolamento de minimis*, le agevolazioni possono essere concesse dal *soggetto responsabile* ai sensi e nei limiti del *Regolamento de minimis*, comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna *impresa unica* non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni nei limiti di quanto previsto all'articolo 5 del *Regolamento de minimis*.

ART. 5 (PROGETTI DI INVESTIMENTO - INTERVENTI IMPRENDITORIALI-)- CAPO II Art. 20 D.D MISE 30/07/2021-

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento GBER* e agli articoli 13, 14 e 17 del medesimo regolamento, i progetti di investimento che prevedono:

Sede Amministrativa Via S.Sperato, 117 89133 Reggio Calabria - P.I. 02023770809 - TeleFax:0965/324156
PEC pattoterritorialedellostrettospa@pec.it
E-mail: pattodellostretto@gmail.com Home page: www.pattodellostretto.it

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

- a) la realizzazione di una nuova *unità produttiva*;
- b) l'ampliamento di una *unità produttiva* esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.

1. Ai fini dell'ammissibilità i progetti di cui al comma 1 devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2;
- b) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione
- d) relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad
- e) ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- f) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- g) non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della *produzione agricola primaria*.

2. Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento. Detti costi riguardano:

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

- a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'*unità produttiva* oggetto di intervento, nel limite 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
 - b) macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
 - c) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - a) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
3. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:
- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'intervento;
 - b) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
 - c) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del *soggetto beneficiario* e mantengono la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
 - d) essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto di investimento;
 - e) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

- f) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- g) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del *soggetto beneficiario* e mantengono la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- h) essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto di investimento;
- i) nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
- j) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse:

- a) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 del *Regolamento GBER*, nel caso in cui l'*unità produttiva* oggetto del progetto di investimento sia localizzata nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del *TFUE* previste dalla *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale* vigente al momento della concessione;
- b) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del *Regolamento GBER*, nel caso in cui l'*unità produttiva* oggetto del progetto di investimento sia localizzata in aree diverse rispetto a quelle definite alle precedenti lettere a) e b). Tali agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti per un importo pari al 20 (venti) per cento dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese e per un importo pari al 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili in caso di medie imprese.

5. Con riferimento alle agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma:

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

- a) i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili complessivi;
- b) una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;
- c) gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 devono, in ogni caso, essere conformi alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto, fermo restando che l'importo dell'aiuto indicato nella domanda da parte del beneficiario non può essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensità di aiuto più elevata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento GBER*.

ART. 6 PROGETTI DI AVVIAMENTO – (CAPO II Art. 20 D.D.MISE 30/07/2021)-

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento GBER* e all'articolo 22 del medesimo regolamento, i progetti volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti. Tali progetti devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, di piccola dimensione ai sensi dell'allegato I del *Regolamento GBER*, non costituiti da più di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2 del *Regolamento GBER*;
- b) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
- d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- e) non essere inerenti al settore della *produzione agricola primaria*.

2. Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

3. Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:

- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto di avviamento;
- c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 22 del *Regolamento GBER* e assumono la forma del contributo a fondo perduto, nei limiti degli importi massimi stabiliti dal medesimo articolo.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento GBER*.

ART. 7 - (PROGETTI DI INNOVAZIONE) – CAPO II ART. 21 D.D. MISE 30/07/2021-

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo I del *Regolamento GBER* e all'articolo 29 del medesimo regolamento, i progetti che prevedano un'*innovazione di processo* e/o un'*innovazione dell'organizzazione*. Tali progetti devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2;
- b) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- e) non essere inerenti al settore della pesca e dell'acquacoltura e della *produzione agricola primaria*.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese di personale;
- b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario;
- c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

3) Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 2 devono:

a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;

b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto innovazione;

c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *sogetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

4) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 29 del *Regolamento GBER* e assumono la forma del contributo alla spesa per un importo pari al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili.

5) Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento GBER*.

**ART 8 (PROGETTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA)
- CAPO II ART. 22 D.D. MISE 30/07/2021-**

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento ABER* e all'articolo 14 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla *produzione agricola primaria* che perseguono almeno uno dei seguenti obiettivi definiti al punto 3 del citato articolo 14:

a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

- d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
- e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

1. I progetti di cui al comma 1 devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, attivi nel settore della *produzione agricola primaria*;
- b) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- d) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, attivi nel settore della *produzione agricola primaria*;
- e) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

- f) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, attivi nel settore della *produzione agricola primaria*;
- g) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
- h) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- i) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- j) essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

2. Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 14, comma 6 del *Regolamento ABER*, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

3. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:

- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

- b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto investimento;
- c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

4. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 14 del *Regolamento ABER*, come definiti dal medesimo articolo.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 del *Regolamento ABER* e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari:

- a) al 50 per cento dei costi ammissibili in caso di *unità produttiva* localizzata nelle aree definite all'articolo 14, comma 12, lettera c) del *Regolamento ABER*;
- b) al 40 per cento dei costi ammissibili in caso di *unità produttiva* localizzata in aree diverse rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a).

6. Le intensità di aiuto di cui al comma 6 possono essere incrementate nei casi previsti al comma 13 e 14 dell'articolo 14 del *Regolamento ABER*.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo:

- a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento ABER*.
- b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal *Regolamento ABER*.

ART. 9 (PROGETTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI)(- CAPO II ART.23 D.D.30/07/2021)-

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento ABER* e all'articolo 17 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla *trasformazione di prodotti agricoli* o alla *commercializzazione di prodotti agricoli*.
2. I progetti di cui al comma 1 devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, attivi nei settori della *produzione agricola primaria*, della *trasformazione di prodotti agricoli* e della *commercializzazione di prodotti agricoli*;
 - b) essere realizzati presso un'*unità produttiva* localizzata nell'area di intervento del *progetto pilota*;
 - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
 - d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
 - e) essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

3. Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 17, comma 5 del *Regolamento ABER*, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:

- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- b) essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto investimento;
- c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

5. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 17 del *Regolamento ABER*, come definiti dal medesimo articolo.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del *Regolamento ABER* e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari:

- a) al 50 per cento dei costi ammissibili in caso di *unità produttiva* localizzata nelle aree definite all'articolo 17, comma 9, lettera c) del *Regolamento ABER*;
- b) al 40 per cento dei costi ammissibili in caso di *unità produttiva* localizzata in aree diverse rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a).

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo:

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

- a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento ABER*;
- b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal *Regolamento ABER*.

Art. 10 (Progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura)-(ART 24 CAPO II D.D.MISE 30/07/2021)-

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del *Regolamento FIBER*, i progetti di investimento che perseguono gli obiettivi e che rientrano nel campo di applicazione dei seguenti articoli del medesimo regolamento:

articolo 26 "Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici", purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 41, paragrafo 10, di detto regolamento;

- a) articolo 28 "Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca", purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- b) articolo 31 "Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura", purché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- c) articolo 41 "Aiuti alle misure di commercializzazione", purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 508/2014;
- d) articolo 42 "Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura", purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 508/2014

2. I progetti di cui al comma 1 devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, attivi nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

- b) essere realizzati nell'area di intervento del *progetto pilota*;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

3. Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:

- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al *soggetto beneficiario* e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del *Regolamento FIBER* e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili.

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento FIBER*.

ART. 11 CAPO III INTERVENTI PUBBLICI (*Interventi ammissibili*) -(CAPO III ART. 25 D.D. MISE 30/07/2021

1. Sono ammissibili gli interventi che prevedono la realizzazione di progetti infrastrutturali pubblici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 26.

2. In funzione dell'ambito tematico del *progetto pilota*, prescelto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ciascun *soggetto responsabile* individua una o più disposizioni del presente Capo applicabili alla specifica procedura di selezione.

ART. 12 (PROGETTI INFRASTRUTTURALI PUBBLICI)-(CAPO III ART. 26 D.D. MISE 30/07/2021

1. Sono agevolabili ai sensi del presente articolo i progetti che prevedono la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture pubbliche destinate prevalentemente al bacino dell'utenza locale del *Patto territoriale*, non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri e, comunque, non dirette allo svolgimento di una specifica attività economica. Le infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere coerenti e connesse con le finalità e gli obiettivi del *progetto pilota*.

2. Ai fine dell'ammissibilità i progetti di cui al comma 1 devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, nell'area di intervento del *progetto pilota*;
- b) essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori avere una durata non superiore a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49.

3. Sono ammissibili i costi degli investimenti materiali e immateriali, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2 ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto.

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

4. Per la realizzazione del progetto infrastrutturale è assegnato un contributo nella misura massima del 100 (cento) per cento dei costi ammissibili. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a condizione che rappresenti un costo non recuperabile, effettivamente e definitivamente sostenuto.

5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, ossia sussistano gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del *TFUE*, ferme restando le ulteriori condizioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto al Capo 1 del *Regolamento GBER* e all'articolo 56 del medesimo regolamento, per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. L'importo dell'agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, non può in questo caso superare la differenza tra i costi ammessi e il *risultato operativo* dell'investimento. Il *risultato operativo*, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante ovvero, qualora non sia determinabile ex ante, mediante un meccanismo di recupero.

- a) Con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 5:
- b) le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria e il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti;
- c) le stesse possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento GBER*.

Art. 13 (Ammontare massimo del contributo erogabile ed intensità di aiuto)

1. Il Decreto del MISE del 30.07.2021 stabilisce che l'ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni *progetto pilota* è pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivi delle spese di funzionamento per il Soggetto Responsabile, i quali possono destinare alla copertura delle predette spese una quota non superiore al 5 (cinque) per cento pari a 500.000 euro.
2. Le risorse, quindi, potenzialmente utilizzabili per la realizzazione degli interventi progettuali ammontano a circa 9.500.000,00, così ripartite:
 - 6.500.000,00 agli interventi presentati dai comuni /soggetti pubblici ;
 - 3.000.000,00 agli interventi presentanti da soggetti privati.
3. In caso di non utilizzo o di parziale utilizzo della somma destinata agli interventi infrastrutturali, la stessa verrà ripartita proporzionalmente per finanziare ulteriori iniziative pubbliche o private.

4. L'ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni intervento progettuale presentato dagli operatori privati è fissato in euro 175.000,00 (centosettantacinquemila).
5. L'ammontare massimo del contributo assegnabile agli interventi infrastrutturali pubblici è così articolato:
 - 250.000,00 euro per quegli interventi che interessano un solo o comune;
 - 1.000.000,00 euro per quegli interventi che interessano e/o hanno ricadute condivise, su un territorio più ampio del soggetto proponente.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse:
 - a) agli operatori privati secondo la regola del *de minimis* e fino al 70% dell'ammontare dell'investimento;
 - b) ai comuni/enti pubblici con copertura fino al 100% dell'investimento e nei limiti delle soglie fissate al precedente comma 4.
7. Con riferimento alle agevolazioni assegnate agli operatori privati:
 - a) i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 30 (trenta) per cento dei costi ammissibili complessivi;
 - b) una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;
 - c) gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 devono, in ogni caso, essere conformi alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto, fermo restando che l'importo dell'aiuto indicato nella domanda da parte del beneficiario non può essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensità di aiuto più elevata;
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento GBER*.

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

ART. 14 (PROCEDURA DI ACCESSO E MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

1. L'inserimento dell'intervento imprenditoriale e pubblico nel Progetto Pilota con il quale la società Patto Territoriale dello Stretto – Soggetto Responsabile del Patto territoriale dello Stretto - parteciperà al bando emanato dal MISE, avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
2. Le domande di assegnazione dei contributi devono essere trasmesse alla società Patto Territoriale dello Stretto spa esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC pattoterritorialedellostrettospa@pec.it **entro e non oltre le ore 18:00 del 22/12/ 2021.**
3. Saranno automaticamente escluse le domande inviate dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.
4. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente Avviso, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nella norma in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76). La domanda, pena l'improcedibilità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente.
5. Ai fini della presentazione della domanda, il *soggetto* proponente dovrà allegare la seguente documentazione debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante:
 - a) Solo per gli Enti pubblici/Comuni il Progetto dell'iniziativa, tenuto conto che il livello minimo richiesto è quello del "progetto di fattibilità tecnica ed economica", così come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e da cui risulti la descrizione della sostenibilità economica successiva alla realizzazione e la procedura di assegnazione/utilizzo dell'infrastruttura eventualmente finanziata; (Allegato "E" - Scheda Comuni-);
 - b) Istanza di finanziamento redatta secondo (Allegato "A");
 - c) Solo per le imprese il Formulário propedeutico alla valutazione degli indicatori ed all'assegnazione dei relativi punteggi, redatto secondo (Allegato "B");
 - d) conto economico previsionale imprese (Allegato "B 1");
6. E' invece facoltà del soggetto beneficiario allegare anche la seguente documentazione facoltativa, ma utile all'attribuzione dei relativi punteggi:
 - a) Attestazione bancaria, resa secondo il format di cui all'allegato "C";
 - b) Impegno a costituire reti di imprese tra i soggetti che verranno utilmente inseriti nel progetto pilota, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva secondo il format di cui all'allegato "D".
7. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale il *soggetto* proponente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
8. Come data di presentazione della domanda è assunta la data e l'ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata di cui al comma 2. La responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo al *soggetto* proponente.

ART. 15– (CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI)

I criteri di selezione che verranno utilizzati per la stesura delle due distinte graduatorie, sono di seguito indicati:

Criteri per la selezione dei progetti imprenditoriali	Indicatori	Punteggio massimo attribuibile per il criterio
1) Qualità del progetto rispetto agli obiettivi attesi	Qualità (completezza, chiarezza, ecc.) del progetto;	5 punti
	Esperienze e competenze documentate dei soggetti proponenti	4 punti
2) Capacità del progetto di attivare le potenzialità di sviluppo economico dell'area valutando i risultati attesi con particolare riguardo alle ricadute occupazionali	Ricadute occupazionali in termini di nuove U.L.A. create	3 punti per ogni nuova U.L.A. fino ad un massimo di 15 punti
3) Nascita di nuove attività imprenditoriali	Creazione nuova impresa intesa come nuovo soggetto giuridico associato ad una nuova attività economica	Si = 6 punti No = 0 punti
4) Costituzione di reti di imprese	Impegno a costituire reti di imprese tra i soggetti che verranno utilmente inseriti nel progetto pilota, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva secondo il format di cui all'allegato "D"	Si = 4 punti No = 0 punti
5) Localizzazione dell'intervento	Ubicazione dell'intervento in centro Storico	10 punti
	Ubicazione dell'intervento nel centro Abitato	4 punti
	Ubicazione dell'intervento in aree esterne al centro abitato	2 punti
6) Novità/innovatività del progetto anche con riferimento all'utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi; sviluppo di servizi innovativi per l'area territoriale di riferimento	Tecnologie, Processi, Modalità, Prodotti, Servizi innovativi sviluppati in coerenza con la Strategia regionale di specializzazione Intelligente (S3)	10 punti
7) Congruità dei tempi di realizzazione dell'intervento	Tempi di realizzazione degli interventi	<24 mesi = 8 punti Da 24 a 36 mesi = 4 punti Oltre i 37 mesi = 0
8) Coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private, e/o di soggetti internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto	Natura dei partner coinvolti (pubblici/privati)	2 punti
	Localizzazione dei partner coinvolti (nazionali/internazionali)	2 punti
	Qualità dei partner	2 punti
	Strategicità delle partnership nell'ambito del progetto	2 punti
9) Maturità della proposta progettuale	Livello della progettazione presentata, attestato da un tecnico abilitato iscritto all'albo ed esterno alla compagine societario	Fattibilità tecnico/economica = 0 punti
		Definitivo = 4 punti
		Esecutivo = 7 punti
		Cantierabile = 10 punti
10) Capacità finanziaria	Attestazione bancaria, resa secondo il format di cui all'allegato "C"	Si = 10 punti No = 0 punti
TOTALE PUNTEGGIO MAX CONSEGUIBILE		90 PUNTI

Sede Amministrativa Via S.Sperato, 117 89133 Reggio Calabria - P.I. 02023770809 -
TeleFax:0965/324156 PEC pattoterritoriale dellostrettospa@pec.it
E-mail: pattodellostretto@gmail.com Home page: www.pattodellostretto.it

Criteria per la selezione dei progetti degli EE.LL./P.A.	Indicatori	Punteggio massimo attribuibile per il criterio
1) Qualità del progetto rispetto agli obiettivi attesi	Qualità (completezza, chiarezza, ecc.) del progetto	10 Punti
2) Capacità dell'intervento di rispondere ai fabbisogni espressi dal tessuto imprenditoriale	Quantità e qualità dei livelli di servizi innovativi sviluppati a favore delle imprese	6 punti
3) Novità/innovatività del progetto anche con riferimento all'utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi;	Tecnologie, Processi, Modalità, Prodotti, Servizi innovativi sviluppati in coerenza con la Strategia regionale di specializzazione Intelligente (S3)	10 punti
4) Congruità dei tempi di realizzazione dell'intervento	Tempi di realizzazione degli interventi	<24 mesi = 8 punti Da 24 a 36 mesi = 4 punti Oltre i 37 mesi = 0 punti
5) Coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private, e/o di soggetti internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto	Localizzazione dei partner coinvolti (nazionali/internazionali)	2 punti
	Qualità dei partner	2 punti
	Strategicità delle partnership nell'ambito del progetto	2 punti
6) Maturità della proposta progettuale	Livello della progettazione presentata	Fattibilità tecnico economica = 0 punti
		Definitivo = 8 punti
		Esecutivo = 14 punti
		Cantierabile = 20 punti
7) Impatto della proposta progettuale	Intervento progettuale che interessa un solo comune	8 punti
	Intervento progettuale che interessa più Comuni	16 punti
	Intervento progettuale che interessa l'intero territorio	30 punti
TOTALE PUNTEGGIO MAX CONSEGUIBILE		90 PUNTI

Sede Amministrativa Via S.Sperato, 117 89133 Reggio Calabria - P.I. 02023770809 -
TeleFax:0965/324156 PEC pattoterritorialelostrettospa@pec.it
E-mail: pattodellostretto@gmail.com Home page: www.pattodellostretto.it

Art. 16 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

1. Le proposte pervenute saranno valutate da una commissione giudicatrice, che verrà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle stesse proposte.
2. La graduatoria delle proposte progettuali verrà pubblicata sul sito www.pattodellostretto.191.it.
3. La Commissione, per i soli punteggi non assegnabili automaticamente, farà ricorso al metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente, pertanto ogni Commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Eccellente	1,00
Ottimo	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Più che sufficiente	0,6
Sufficiente	0,5
Quasi sufficiente	0,4
Scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,1
Inesistente	0

Art. 17 - (Protezione dei dati personali)

I dati personali dei quali la società Patto Territoriale dello Stretto SpA entrerà in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico, verranno trattati nel rispetto del d. lgs. del 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (UE) 2016/679.

Reggio Calabria 26/11/2021
S.P.A

Patto Territoriale dello Stretto

Il Presidente
(Dr. Giancarlo Mamone)